

STATUTO DI IMPRESA SOCIALE IN FORMA DI S.R.L.

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

1. – Denominazione

1.1. Il presente statuto disciplina l'impresa sociale, costituita in forma di società a responsabilità limitata, denominata:

“Whistleblowing Solutions impresa sociale società a responsabilità limitata”

o, in forma abbreviata, " Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l.".

2. – Scopo e oggetto sociale

2.1. La società, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ad alto valore tecnologico con vocazione sociale nel settore di cui alla lettera i) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 155/2006.

2.2. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in particolare, ha per oggetto la ricerca e lo sviluppo di metodi, tecniche e procedure organizzative volte al contrasto del problema sociale della corruzione, alla tutela dei soggetti più deboli ivi coinvolti, i Whistleblowers, attraverso la realizzazione, sperimentazione, applicazione e diffusione di innovazioni tecnologiche software e organizzative.

2.3. Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

- 2.4. La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 2.5. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.
- 2.6. La società ha lo scopo di combattere la corruzione; un argomento complesso come il contrasto alla corruzione richiede un approccio di ricerca applicata interdisciplinare che, mediante una visione olistica del problema, punti alla realizzazione di conoscenza aperta e libera realizzata attraverso l'erogazione di servizi destinati a quegli interlocutori pubblici e privati che vogliono realizzare e mettere in opera azioni di contrasto e prevenzione di fenomeni corruttivi. Questa società nasce quindi come impresa sociale, con lo scopo di studiare, applicare e diffondere metodi, procedure e tecniche innovative per contrastare la corruzione attraverso l'erogazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico a carattere sperimentale e di ricerca. Il modello di business dell'impresa sociale è dirompente, poiché rispetto ai suoi scopi di ricerca i risultati sociali di

contrasto alla corruzione vengono conseguiti proprio attraverso l'implementa-

zione di azioni di contrasto, in una spirale virtuosa che porta al reinvestimento dei ricavi derivanti da tali attività in ulteriore ricerca e contrasto alla corruzione.

Caratteristica fondamentale dei risultati di ricerca è la completa apertura e messa a disposizione della comunità degli addetti al settore dei suoi risultati, siano essi di carattere documentale/metodologico che software/tecnologici, con lo scopo di rappresentare punto di riferimento per la conoscenza e le best practice di settore. La presenza di un soggetto giuridico così fortemente innovativo orientato alla ricerca, esente da ogni velleità di sfruttare privative industriali o copyright ma anzi orientato alla produzione e re-distribuzione di beni comuni immateriali (la conoscenza), comporterà una importante crescita delle competenze e della qualità degli attori che già oggi contribuiscono ad aiutare imprese pubbliche e private ad attuare misure di contrasto alla corruzione. Tale conoscenza verrà resa disponibile anche attraverso percorsi di formazione destinati ad imprese sia pubbliche, sia private che intendano porre in atto misure di contrasto e prevenzione della corruzione e ad altri interlocutori che svolgano servizi ed attività di supporto.

2.7. La società a vocazione sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria

o ad incremento del patrimonio della società stessa.

- 2.8. Fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge anche di quelle che riservano l'esercizio di determinate attività ad iscritti in appositi albi o registri o a particolari categorie di operatori.

3. – Durata della società

- 3.1. La durata della società è fissata fino all'anno 3.141.

4. – Sede sociale e domicilio dei soci

- 4.1. La società ha sede in Milano e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
- 4.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

5. – Capitale sociale e sue variazioni

- 5.1. Il capitale sociale è di euro 1 (uno) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.
- 5.2. Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
- 5.3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da cia-

scuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è ef-

fettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5.4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5.5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

5.6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o

dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di

recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

5.7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere deliberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

5.8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

5.9. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

5.10. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa*. Possono essere modificati con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.

5.11. Fermo quanto sopra indicato e quanto verrà detto all'articolo 8 del presente Statuto l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

6. – Finanziamento dei soci alla società

6.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

6.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

7. – Titoli di debito

7.1. La società può emettere titoli di debito all'ordine o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

8. – Trasferimento delle partecipazioni

8.1. Le partecipazioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

8.2. Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni in caso di trasferimento di quote.

8.3. Con il termine *trasferimento* si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi pertanto a titolo esemplificativo: la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione, o la liquidazione della società, la costituzione di usufrutto ecc.), in virtù del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione (compreso il trasferimento e/o l'intestazione e/o il mandato fiduciario).

a. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i

negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi,

oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

b. Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o a persona giuridica o ente e/o associazione e/o fondazione.

8.4. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari è comunque soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.5. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società ed il trasferimento sarà inefficace nei confronti della società, così come dei soci.

8.6. Le quote sono divisibili e trasferibili liberamente, per atto tra vivi o per causa di morte, solo tra soci.

8.7. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 8.6, qualora un socio intenda

procedere al trasferimento a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, della pro-

pria partecipazione o dei diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, spetta ad ogni socio il diritto di prelazione, proporzionale alla sua partecipazione, per l'acquisto delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione oggetto del trasferimento. Il trasferimento di cui al presente punto, qualora la preventiva rinuncia al diritto di prelazione non consti da atto scritto (anche manifestata per trasferimenti futuri, dei quali si conosca il solo nominativo del cessionario e non le condizioni del trasferimento), sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:

- a. il socio che intende trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi la propria partecipazione e/o i diritti di opzione dovrà preventivamente offrirla in prelazione agli altri soci, inviando a ciascuno di essi, nel rispettivo domicilio risultante dal Registro delle Imprese, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (all'indirizzo comunicato dai soci all'organo amministrativo), indirizzata per conoscenza anche al presidente dell'organo amministrativo o all'amministratore unico della società, contenente l'indicazione della partecipazione e/o dei diritti di opzione che si intende trasferire, del nome del soggetto nei confronti del quale dovrebbe avvenire il trasferimento (di seguito il *candidato acquirente*), dell'importo, dei termini, delle modalità e delle eventuali garanzie di pagamento del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal candidato acquirente e di tutte le altre condizioni, anche accessorie, del trasferimento;
- b. ciascun socio destinatario della comunicazione di cui al precedente punto a. avrà diritto di esercitare la prelazione sulla partecipazione e/o sui diritti di opzione che si intendono trasferire, in proporzione alla partecipazione

posseduta da ciascuno, nonché la facoltà di estensione di cui al succes-

sivo punto e., alle stesse condizioni, salvi i casi nei quali per il trasferimento al candidato acquirente trovi applicazione quanto stabilito al successivo punto f.;

- c. la prelazione potrà essere esercitata da ciascun socio avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a. mediante la spedizione al socio offerente di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di una PEC, indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o all'indirizzo comunicato dai soci all'organo amministrativo ed al presidente dell'organo amministrativo o all'amministratore unico della società, contenente una espressa manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita dovrà essere perfezionata tra le parti entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione;
- d. qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto nei termini sopra indicati ovvero, in alternativa, non sia esercitata da uno o più soci e nessuno degli altri soci abbia esercitata la facoltà di estensione di cui al punto e., il socio offerente potrà trasferire al candidato acquirente la partecipazione e/o i diritti di opzione offerte entro i 60 (sessanta) giorni successivi, esclusivamente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a. Di ciò il socio offerente dovrà comunque dare adeguata prova al presidente dell'organo amministrativo o all'amministratore unico ed agli altri soci. Ove tale trasferimento non si

verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

- e. Ogni socio, nella comunicazione di cui al precedente punto c., ha la facoltà di dichiarare se intende estendere l'esercizio del diritto di prelazione alla partecipazione e/o ai diritti di opzione con riferimento ai quali tale diritto non viene esercitato dagli altri soci, fermo restando che nell'ipotesi in cui tale facoltà di estensione venga esercitata da più soci il trasferimento della partecipazione e/o dei diritti di opzione convertibili a favore di questi ultimi avverrà proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi detenute;
- f. qualora per il trasferimento al candidato acquirente sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun corrispettivo, ovvero sorga contestazione in relazione al corrispettivo previsto, i soci aventi diritto di prelazione avranno comunque diritto di acquistare la partecipazione e/o i diritti di opzione al prezzo che sarà stabilito di comune accordo tra di loro o, nel caso non fosse raggiunto un accordo, da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. Il socio alienante, in ogni caso, è libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria partecipazione. L'esperto nominato dal tribunale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina e dovrà fondare la medesima su una valutazione basata su quanto previsto dalla legge, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato dal socio alienante. L'esperto comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata

resa e deciderà anche sulle spese. Il prezzo come sopra determinato è

vincolante per le parti. La prelazione potrà essere esercitata da ciascun socio avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'esperto.

g. In ogni ipotesi di cui al presente articolo in cui gli altri soci comunicano la volontà di esercitare il diritto di prelazione, il socio "alienante", in ogni caso, è libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria partecipazione.

8.8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato da ciascun socio con le modalità di cui sopra in tutte le ipotesi di escussione del pegno, di vendita o assegnazione forzata della partecipazione e/o dei diritti di opzione ovvero di liquidazione in procedure concorsuali. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive concorsuali.

8.9. Fatto salvo quanto previsto al predetto paragrafo 8.6, le quote non sono trasferibili a causa di morte. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto previsto dalla legge, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato dal socio defunto.

9. – Recesso del socio

9.1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

9.2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo am-

ministrativo mediante lettera raccomandata o PEC spedita entro 15 giorni dall'i-

scrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

9.3. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato dal socio receduto.

10. – Esclusione del socio

10.1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

10.2. L'esclusione del socio può avvenire per giusta causa nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile nonché da altre disposizione di legge e nel caso di esercizio di attività concorrente rispetto a quella della Società.

10.3. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

10.4. Si osserva, per quanto compatibile, il procedimento di esclusione di cui all'articolo 2287 del codice civile, sostituendosi alla maggioranza dei soci, prevista da tale articolo, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale pertanto non avrà neppure diritto di intervenire assemblea. Si osserva inoltre l'articolo 2473 del codice civile, come richiamato dall'articolo 2473 *bis* del codice civile.

TITOLO III – DECISIONI DEI SOCI

11. – Decisioni dei soci – competenze

11.1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile

sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b. le decisioni sugli argomenti per i quali almeno due soci richiedano l'adozione di una decisione da parte dei soci;

11.2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

12. – Decisioni dei soci e modalità

12.1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b. quelle per le quali almeno due soci richiedano l'adozione del metodo assembleare.

12.2. L'assemblea è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione si-

multanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13. – Assemblea dei soci: convocazione

- 13.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno due soci. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi la posta elettronica o la PEC all'indirizzo comunicato dai soci all'organo amministrativo).
- 13.2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale.
- 13.3. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché all'interno dell'Unione Europea.
- 13.4. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante posta elettronica o PEC. Ciascun socio non potrà detenere più di una delega.
- 13.5. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al più anziano tra i consiglieri. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

13.6. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

13.7. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti quali soci nel Registro delle Imprese e che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

13.8. Ai fini dell'assemblea totalitaria di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la posta elettronica o la PEC), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

14. – Decisioni dei soci: quorum

14.1. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

15. – Amministrazione della società

15.1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.

15.2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione

della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

15.3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, queste costituiscono un Consiglio di amministrazione.

15.4. I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a. assenza di condanne penali;
- b. accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- c. mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

15.5. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006.

15.6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato, sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia

all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

15.7. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

15.8. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

15.9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

15.10. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 155/2006, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

16. – Consiglio di amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

16.2. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, pur-

ché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

16.3. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi la posta elettronica o la PEC comunicati dagli amministratori alla Società).

16.4. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale o il sindaco univoco, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

16.5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di

partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo amministrativo. Fa eccezione il caso che si tratti di organo amministrativo composto di due soli membri ove in caso di parità di voti, l'organo amministrativo decade e deve essere convocata, senza indugio, l'assemblea dei soci per la sua sostituzione.

16.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

17. – Amministratori delegati

17.1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 155/2006.

17.2. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.

18. – Rappresentanza sociale

18.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a. all'amministratore unico;
- b. al presidente del consiglio di amministrazione;
- c. nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

18.2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che

disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

19. – Controllo legale e controllo contabile

- 19.1. Nei casi in cui sia obbligatorio, a norma dell'articolo 11 del d.lgs. 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 *bis* del codice civile ridotti della metà ovvero quando lo decida l'assemblea, questa nomina il sindaco unico o il collegio sindacale, che, ove consentito dalla normativa vigente, ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del sindaco o del collegio sindacale. I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza, anche nei confronti dei soci che li hanno eletti, e sono tenuti a mantenere riservati i documenti ottenuti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla società per la comunicazione di documenti e informazioni.
- 19.2. Oltre alle cause di ineleggibilità a sindaco o decadenza dalla carica disposte dal codice civile, non possono essere eletti sindaci della società, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che non sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) assenza di condanne penali; b) accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale; c) mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi. Inoltre non possono essere nominati componenti dell'organo di controllo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006.
- 19.3. Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477 del codice civile, i sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n. 155/2006. Del monitoraggio deve essere

data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 20.3

del presente statuto.

19.4. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi la posta elettronica o PEC comunicati dal Sindaco alla Società).

19.5. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.6. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal sindaco/dai sindaci tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

20. – Esercizi sociali, bilancio e utili

20.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

20.3. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006. Il bilancio sociale deve essere presentato

ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

20.4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

20.5. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

20.6. Stante la determinazione, come sopra, del capitale in misura inferiore ad Euro 10.000= (diecimila), la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale prevista dall'articolo 2430 C.C., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000= (diecimila). La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463 C.C.).

TITOLO VI – COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

21. – Modalità di coinvolgimento

21.1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività societarie delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

21.2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori

e destinatari delle attività.

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

22. – Scioglimento

22.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

22.2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

22.3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. Si applicano le disposizioni in materia previste dall'articolo 13 d.lgs n. 155/2006 e successive modificazioni.

TITOLO VIII – FORO COMPETENTE

23. – Foro competente

23.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è esclusivamente competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale; le parti dovranno, però, obbligatoriamente e preventivamente esperire il tentativo di mediazione previsto dal servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Milano, conformemente al relativo regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. La sede della mediazione sarà in Milano presso la sede della Camera Arbitrale di Milano.